COMUNE DI POGLIANO MILANESE PROVINCIA DI MILANO

(REG. INT. N. 83)

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

N. 379 DEL 16-12-2015

OGGETTO: Astensione facoltativa per maternità Sig.ra Porrati Miriam "Istruttore Amministrativo" Cat. C - dal 01.02.2016 al 31.07.2016.

LA RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con propria Determinazione n. 122 in data 15/05/2015, si prendeva atto dell'interdizione anticipata dal lavoro ai sensi dell'Art. 17 del D.Lgs. 151/01, comma 2, lett. A, della dipendente Sig.ra Porrati Miriam, a far tempo dal 08.05.2015;
- con successiva Determinazione n. 202 in data 28/07/2015, si prendeva atto del periodo di astensione obbligatoria con decorrenza dal 28/07/2015, pari a due mesi prima del parto, previsto per il 28/09/2015;
 - con successiva determinazione n. 250 del 07.10.2015, veniva concessa alla Sig.ra Porrati l'astensione facoltativa dal lavoro post-partum, a far tempo dal 23.09.2015 e fino al 28.12.2015 (compreso), pari al 3 mesi dopo il parto, oltre sei giorni non goduti prima del parto (23/09/2015-28/09/2015), ai sensi dell'Art. 16 del D.Lgs. 151/2001;

VISTA la richiesta della Sig.ra Porrati Miriam, acquisita agli atti in data 15/12/2015 – Prot. n. 12325, con la quale l'interessata chiede di usufruire di un periodo di astensione facoltativa postparto pari a sei mesi, con decorrenza dal 01/02/2016;

VISTO il parere favorevole all'astensione facoltativa dal lavoro per congedo parentale espresso dalla Responsabile dell'Area Socio-Culturale Dr.ssa Paola Barbieri;

RILEVATO che il coniuge della lavoratrice in oggetto, Sig. Antognazzi Fiorenzo, ha dichiarato in qualità di padre del minore, di non aver fruito del congedo parentale per il figlio stesso;

VISTO l'Art. 32 del D.Lgs. 26.03.2001, n. 151, il quale stabilisce che nei primi dodici anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo complessivo non superiore a dieci mesi, in particolare, alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, compete un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

VISTO l'Art. 34, 1° comma, del citato D.Lgs. 151/2001, il quale testualmente recita: «Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso»;

RILEVATO che la retribuzione nel periodo di congedo parentale (già astensione facoltativa) è prevista per intero per i primi 30 giorni, mentre è ridotto al 30% per i giorni successivi;

RITENUTO pertanto di poter concedere alla suddetta dipendente l'astensione facoltativa dal lavoro post-partum per il periodo dal 01.02.2016 al 31.07.2016 (compreso);

VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 26.03.2001, n. 151 – T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'Art. 15 della Legge 08.03.2000, n. 53;

VISTO il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'Art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il combinato disposto degli Artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) Concedere alla dipendente Sig.ra PORRATI MIRIAM, inquadrata con il profilo professionale di "Istruttore Amministrativo" Categoria C (posizione economica C.2), presso l'Area Socio-Culturale, un periodo di astensione facoltativa post-parto dal 01.02.2016 al 31.07.2016 (compreso), ai sensi dell'Art. 32 del D.Lgs. 26.03.2001, n. 151.
- 2) Evidenziare che, per i primi trenta giorni di astensione dal lavoro per congedo parentale suindicato, alla stessa sarà corrisposta l'intera retribuzione fissa mensile, nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti e che tale periodo sarà computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità ed alle ferie.
- 3) Precisare che per i restanti cinque mesi, è dovuto il 30% della retribuzione fissa mensile, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute, come previsto dall'Art. 17, comma 5, del C.C.N.L. del 14.09.2000, inoltre, ai sensi dell'Art. 34, 5° comma, del D.Lgs. 151/2001, il congedo facoltativo per maternità di cui trattasi non è utile né ai fini della quantificazione delle ferie, compresi i giorni di festività soppresse, né alla determinazione della misura della tredicesima mensilità.
- 4) Dare atto che il coniuge della lavoratrice in oggetto, Sig. Antognazzi Fiorenzo, ha dichiarato in qualità di padre del minore, di non aver fruito del congedo parentale per il figlio stesso.
- 5) Dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. 267/2000, con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Pogliano Milanese, 16 dicembre 2015

LA RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI (Dr.ssa Lucia Carluccio)

AREA FINANZIARIA

Impegno n. // Cap. 3930 – 3940 – 3945 Bil. 2016

VISTO per la regolarità contabile: si attesta la copertura finanziaria.

Pogliano Milanese, 16.12.2015

LA RESPONSABILE (Rag. Giuseppina Rosanò)

Si dispone la pubblicazione immediata del presente atto.

Pogliano Milanese, 18-12-2015

LA RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI F.to Dr.ssa Lucia Carluccio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa per 15 giorni consecutivi dal 18-12-2015 al 02-01-2016

Pogliano Milanese, 18-12-2015

IL MESSO COMUNALE